

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda sezione civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata Il tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Angela Randazzo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. omissis/2020 promossa da:

CREDITORI

contro

DEBITORE

e contro

MADRE DEL DEBITORE

CONVENUTO

ATTORI

CONVENUTO

i quali hanno concluso come da verbale d'udienza dell'8.11.2022, riportandosi ai rispettivi fogli di precisazione conclusioni depositati telematicamente.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 24.7.2020 **CREDITORI** convenivano in giudizio **DEBITORE** e **MADRE DEL DEBITORE**, chiedendo che fosse dichiarato inefficacie ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di compravendita del 15.6.2020 a rogito notaio (omissis) n. rep. (omissis) avente ad oggetto la villetta sita nel comune di (omissis), via (omissis) n. (omissis).

In particolare, esponevano: di essere proprietari in regime di comunione dei beni di un immobile sito in (omissis), via(omissis) n. (omissis), danneggiato e reso inagibile a causa dell'incendio del 28.6.2019 cagionato da **DEBITORE**; che quest'ultimo aveva confessato ai Carabinieri di (omissis) di aver appiccato l'incendio e risultava indagato nel procedimento penale n. (omissis)/2019 R.G.N.R. pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale del delitto di cui all'art. 424 co. 2 c.p.; che intendevano ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti; che con atto di compravendita del 15.6.2020 autenticato dal notaio (omissis) n. rep. (omissis), trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bergamo in data 16.6.2020, **DEBITORE** vendeva alla **MADRE DEL DEBITORE** l'unico bene immobile di sua proprietà; che, successivamente, il predetto immobile era posto nuovamente in vendita; che era indubbia la qualità di creditori in capo a **CREDITORI**; che era evidente sia l'eventus damni che la scientia damni in capo a **DEBITORE** e al terzo **MADRE DEL DEBITORE**, residente nel medesimo indirizzo di quest'ultimo.

Per tutti questi motivi, concludevano chiedendo di revocare l'atto di compravendita del notaio (omissis) n. rep. (omissis) del 15.6.2020, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di (omissis) in data 16.6.2020, concluso tra **DEBITORE** e la **MADRE DEL DEBITORE**, avente ad oggetto la villetta sita nel comune di (omissis), via In merito alla consapevolezza del pregiudizio, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di atto dispositivo oneroso successivo al sorgere del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.

Con comparsa di costituzione del 5.1.2021 si costituiva **DEBITORE** contestando in fatto e in diritto tutto quanto dedotto ed eccepito dagli attori con l'atto introduttivo e, più precisamente, esponendo: che **CREDITORI** non avevano subito alcun danno ulteriore, rispetto a quello già ristorato dalla compagnia assicurativa; che non sussisteva l'eventus damni in quanto l'asserito credito degli odierni attori era



comunque garantito dallo stipendio percepito dal convenuto di circa € 33.000,00 annui, oltreché dalla somma di € 149.835,68 incassata dalla vendita dell'immobile oggetto dell'azione revocatoria e dall'autovettura di proprietà di **DEBITORE** del valore di circa € 30.000,00; che, in ogni caso, la villetta oggetto della compravendita della quale veniva chiesta la revoca era gravata da ipoteca di primo grado, iscritta a favore di BANCA per un importo di € 400.000,00, pertanto un eventuale pignoramento del bene non avrebbe consentito agli odierni attori di soddisfare il loro credito; che MADRE DEL **DEBITORE** al momento della stipula della vendita non era a conoscenza né dell'incendio né delle richieste risarcitorie avanzate da parte attrice; che **DEBITORE** maturava l'idea di vendere l'immobile sin dal 2017; che la decisione di accelerare la vendita dell'immobile a giugno 2020 nasceva da gravi e inaspettate problematiche determinate dall'appaltatore, oltreché dalla difficoltà di sostenere il pagamento delle rate del mutuo; che l'immobile veniva alienato alla madre MADRE DEL DEBITORE per l'assenza di potenziali acquirenti disposti a corrispondere un prezzo corrispondente al valore di mercato; che la madre versava a **DEBITORE** la somma di € 149.835,68 e si accollava il pagamento delle residue rate di mutuo; che il credito ex adverso invocato era insussistente non esistendo alcun provvedimento giudiziale che potesse ricondurre l'incendio a **DEBITORE**; che i danni relativi all'immobile incendiato erano stati già tutti risarciti dalla compagnia Assimoco con la somma di € 138.687,00; che non sussistevano e non erano stati provati gli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali dei quali gli attori chiedevano il risarcimento; che in ogni caso il credito eventualmente riconosciuto agli attori sarebbe stato paralizzato dalle ragioni di credito vantate da DEBITORE, ammontanti a circa € 56.000,00 e contenute nella lettera di diffida inviata il 19.4.2019 a CREDITORI, ovvero oltre due mesi prima dell'incendio di causa.

Per tutti questi motivi, concludeva chiedendo il rigetto della domanda e, ove ritenuto necessario, in via incidentale, di accertare che il convenuto era creditore nei confronti degli attori della somma di € 56.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di lite.

Con comparsa di costituzione del 19.1.2021 si costituiva MADRE DEL DEBITORE, contestando in fatto e in diritto tutto quanto dedotto ed eccepito dagli attori con l'atto introduttivo e, più precisamente, esponendo: che all'atto della stipula della compravendita dell'immobile era ignara dell'asserito credito vantato dagli attori e dell'asserito pregiudizio che tale atto avrebbe arrecato alle loro ragioni di credito; che la volontà di acquistare il predetto immobile era conseguita alle difficoltà economiche del figlio a sostenere le rate del mutuo; che, in ogni caso, i danni relativi all'immobile erano già stati integralmente risarciti, con surrogazione della compagnia assicurativa.

Per tutti questi motivi, concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Con vittoria di spese di lite. All'udienza del 16.2.2021 il Tribunale concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c..

Con ordinanza del 27.5.2021 il giudice ammetteva l'interrogatorio formale di **MADRE DEL DEBITORE** oltreché la prova per testi su alcuni capitoli dedotti da parte attrice nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2) c.p.c., abilitando parte convenuta alla prova contraria e limitando la prova ad un solo teste per parte, respingendo le ulteriori istanze istruttorie.

All'esito dell'udienza del 14.9.2021, nella quale venivano assunte le predette prove orali, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 8.11.2022, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memoria di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Com'è noto, l'accoglimento dell'azione pauliana presuppone la prova della sussistenza di tre presupposti:

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376



- (i) l'esistenza di una ragione di credito tra il soggetto che agisce in revocatoria ed il debitore disponente (anche se eventuale o sub iudice perché oggetto di contestazione);
- (ii) l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo, con la precisazione che l'azione tende non solo a ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, ma anche ad assicurare la maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia, sicché è sufficiente ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditori anche una variazione meramente qualitativa del patrimonio del debitore (c.d. eventus damni);
- (iii) e, infine, ove l'azione revocatoria abbia per oggetto atti posteriori al sorgere del credito, la ricorrenza, in capo al debitore ed, eventualmente, in capo al terzo avente causa in caso di atti a titolo oneroso, della consapevolezza che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori; qualora essa abbia invece per oggetto atti anteriori al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di compromettere il soddisfacimento del credito; e, in caso di atto a titolo oneroso, anche la prova della partecipazione del terzo a tale pregiudizievole programma (c.d. consilium fraudis).

Nel caso in esame, sussistono di tutti i requisiti dell'azione pauliana.

(Cassazione civile, Sez. VI, 19/2/2020, n. 4212).

1. Sulle ragioni di credito

Va preliminarmente osservato che «l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità e esigibilità, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è, idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - la insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento della azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori»

Il giudice chiamato a pronunciarsi sull'azione revocatoria non è quindi tenuto ad accertare l'effettiva sussistenza della ragione di credito a tutela della quale è stata proposta l'azione ma esclusivamente a verificare che non si tratti di una ragione meramente pretestuosa; di conseguenza anche un credito eventuale o comunque contestato può costituire valido presupposto ai fini dell'esercizio dell'azione ex art. 2901 c.c. laddove non ne emerga prima facie l'infondatezza.

Una nozione così lata di credito, del resto, non rappresenta una minorata tutela per il debitore soggetto alla revocatoria, «giacché la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell'accoglimento della domanda ex art. 2901 cod. civ., non costituisce titolo sufficiente per procedere a esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale» (Cass. Civ., Sez. III, 15/5/2018, n. 11755).

Tanto premesso, deve rilevarsi che gli attori hanno proposto azione revocatoria a tutela del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non subìti a seguito dell'incendio sviluppatesi in data 28.6.2019 nella propria abitazione sita in (omissis), via (omissis) n. (omissis), che, secondo la prospettazione attorea, sarebbe imputabile alla condotta dolosa di **DEBITORE**, indagato per il delitto di cui all'art. 424 co. 2 c.p. dalla Procura della Repubblica di (omissis) (procedimento penale (omissis)/2019 R.G.N.R.). Gli attori hanno proposto diverse azioni giudiziarie volte alla tutela del loto diritto di credito (cfr. docc. nn. 12, 13 e 16 fasc. parte attrice); attualmente la richiesta risarcitoria è oggetto di un contenzioso pendente innanzi all'intestato Tribunale, come confermato da **DEBITORE** nella comparsa conclusionale a pag. 3.

Si tratta evidentemente di una ragione di credito avente carattere litigioso, sufficiente a legittimare l'azione pauliana, con conseguente inammissibilità e irrilevanza di tutte le richieste istruttorie avanzate



dagli attori per l'accertamento e la quantificazione dei danni e assorbimento dell'eccezione di compensazione opposta da **DEBITORE**.

2. Sull'eventus damni

Deve pure ritenersi sussistente il pregiudizio connesso all'impugnato atto di disposizione patrimoniale. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore è sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore, e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro (Cass., 17/1/2007, n. 966), in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass., 7/7/2007, n. 15310; Cass., 15/272007, n. 3470; Cass., 1/6/2000, n. 7262).

Il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone peraltro una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass., 9/3/2006, n. 5105).

Ciò posto, nel caso di specie la vendita dell'unico bene immobile di proprietà di **DEBITORE** ha senza dubbio determinato una variazione peggiorativa del patrimonio del debitore.

La sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita ha comportato invero l'impossibilità di una esecuzione sul bene alienato, rendendo più difficile e incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro.

Secondo la ricostruzione di **DEBITORE**, tale pregiudizio non sussisterebbe in quanto l'immobile alienato è gravato da ipoteca di primo grado a favore di **BANCA**, per un importo di euro 400.000,00 euro, a garanzia del mutuo acceso, a settembre del 2017, per la edificazione della villetta e le cui rate residue ammontano, ad oggi, a circa 230 mila euro (di cui euro 187 mila per capitale ed euro 42 mila circa per interessi).

La tesi non è meritevole d'accoglimento.

Non vale infatti ad escludere l'eventus damni la circostanza che il bene sia ipotecato, atteso che l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante - e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione -, di far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito.

Il Tribunale è consapevole del precedente richiamato dal convenuto (Cass. n. 16464 del 2009), con il quale i giudizi di Piazza Cavour hanno affermato un principio secondo cui l'esistenza dell'eventus damni dovrebbe essere valutata dando rilievo alla consistenza dell'incidenza della garanzia ipotecaria sul bene al momento dell'atto dispositivo. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda, per mancanza del presupposto del danno, sul rilievo che l'immobile oggetto di revocatoria era gravato da due ipoteche, sicché il creditore chirografario che agiva in giudizio, ove anche la vendita non avesse avuto luogo, ben difficilmente avrebbe potuto ottenere su quel bene la soddisfazione del proprio credito.

Tuttavia, come recentemente osservato dalla stessa Corte di Cassazione, il criterio suggerito dalla sentenza del 2009 si presenta intrinsecamente contraddittorio, «in quanto evoca il concetto che la situazione legittimante è di pericolo di diminuzione della garanzia patrimoniale o di alterazione delle sue condizioni. Poiché una situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro, la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro, sicché non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell'atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale dunque non è dato conoscere se e come i futuro inciderà».



In conseguenza, «l'esistenza su un bene di un'ipoteca, a prescindere dalla consistenza della garanzia ipotecaria e, dunque, anche qualora essa, in relazione al valore del bene, si presenti di entità tale da eventualmente, ove venga fatta valere, potenzialmente assorbirlo, non integra, qualora il bene venga alienato, una situazione tale da escludere la possibilità di una connotazione dell'alienazione come eventus damni legittimante un creditore dell'alienante all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, atteso che la valutazione della idoneità dell'atto dispositivo ad integrare un eventus damni è naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale, e, dunque, dev'essere in termini di potenzialità. Ne discende che, essendo proiettata verso il futuro anche l'incidenza della causa di prelazione connessa all'ipoteca, cioè sempre verso il momento in cui il creditore ipotecario la farà valere, l'incertezza sia sull'an sia sul quantum in cui in concreto essa potrà incidere sul valore del bene naturaliter ricollegata alla circostanza che per le vicende del credito garantito la garanzia può venir meno o ridimensionarsi, evidenzia che l'atto dispositivo del bene ipotecato è comunque idoneo ad assumere a livello potenziale il carattere di eventus damni per il creditore non ipotecario». (Cassazione civile sez. III, 10/06/2016, n.11892).

Per tali ragioni, la valutazione in merito all'esistenza o meno dell'eventus damni va fatta nella prospettiva del possibile pregiudizio futuro, così come valutabile al momento in cui viene stipulato l'atto dispositivo. Nel caso di specie, dunque, non può dirsi inesistente il suddetto elemento, considerato il fatto che 'trasformare' un bene immobile in denaro certamente genera un pregiudizio - almeno potenziale - nei confronti del creditore.

A ciò deve pure aggiungersi che parte convenuta non ha provato che, nonostante l'atto censurato, il suo patrimonio residuo era tale da soddisfare le ragioni creditorie (cfr., ex plurimis, Cass. 14.10.2005 n. 19963; Cass. 27.10.2004 n. 20813; Cass. 6.8.2004 n. 15257; Cass. Civ. Sez. 24.7.2003 n. 11471; Cass. 17.10.2001 n. 12678).

In questo senso, certamente alcuna rilevanza può assumere la somma di denaro incassata dalla vendita, posto che, come già sopra detto, la trasformazione di un bene in denaro rappresenta l'esempio tipico di variazione qualitativa del patrimonio, suscettibile di dar luogo al pregiudizio alle ragioni creditorie tutelabile con l'azione pauliana.

Oltre a ciò, alcuna rilevanza assume la titolarità di un'automobile il cui valore è solo allegato e non provato; e lo stipendio mensile percepito dal debitore, valutabile nei limiti di pignorabilità, che in quanto tale non rappresenta una posta patrimoniale idonea a concretare l'ampia residualità patrimoniale richiesta per ritenere insussistente il rischio della soddisfazione del credito. Pertanto, nel caso in esame, per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi provato il mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore idoneo ad integrare l'eventus damni.

3. Sulla scientia damni

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di atto dispositivo oneroso successivo al sorgere del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. 17.1.2007, n. 966; cfr. altresì Cass. 8.8.2007, n. 17418; Cass. 7.7.2007, n. 15310; Cass. 7.10.08, n. 24757; Cass. 9.4.2009, n. 8680).

Tale consapevolezza prescinde dalla specifica conoscenza del credito per cui l'azione revocatoria viene richiesta, essendo sufficiente che investa la riduzione della consistenza del patrimonio di detto debitore in danno dei creditori.

La prova della scientia damni può essere desunta anche dall'esistenza di un vincolo parentale o di una stabile relazione affettiva tra il debitore e il terzo, quando si tratta di rapporti che - per natura ed intensità - rendano inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. Cass. n. 2748/05; n. 5359/09; n. 13447/13).



Tali presunzioni, oltre che sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e sui loro legami personali, possono essere fondate anche su altri elementi oggettivi, quali la divergenza tra il prezzo di mercato del bene oggetto dell'atto di disposizione e il prezzo pattuito, nonché la sua tempistica rispetto alla pretesa del creditore (cfr. Cass. n. 25016/08).

Ciò posto in termini generali, è indubbio che **DEBITORE** fosse consapevole di arrecare un danno alle ragioni creditorie a mezzo dell'atto dispositivo impugnato. Lo stesso risulta infatti indagato per il delitto di cui all'art. 424 co. 2 c.p. dalla Procura della Repubblica di (omissis) (procedimento penale (omissis)/2019 R.G.N.R.) ed è stato inoltre destinatario di numerose iniziative giudiziarie intraprese dagli odierni attori, volte a ottenere il sequestro dei beni immobili e mobili di sua proprietà a garanzia della proprie ragioni creditorie, e cioè (i) istanza di sequestro conservativo depositata il 17.09.2019 (cfr. doc. n. 12 fasc. parte attrice); (ii) istanza di sequestro conservativo depositata in data 11.11.2019 (cfr. doc. 13 fasc. parte attrice); (iii) ricorso ex artt. 669 bis ss. e 671 c.p.c. del 18. 2.2020 innanzi all'intestato Tribunale di Bergamo (cfr. doc. 16 fasc. parte attrice).

Sicché non può revocarsi in dubbio che **DEBITORE** avesse contezza delle pretese risarcitorie anelate dagli attori e che la vendita dell'unico immobile di proprietà avrebbe eroso la garanzia patrimoniale generica, così pregiudicando il rischio di soddisfazione del credito.

Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche con riferimento al terzo acquirente del bene oggetto della compravendita impugnata, e cioè **MADRE DEL DEBITORE**.

Depongono in questo senso non solo il vincolo parentale sussistente fra i convenuti, posto che, come pacificamente affermato dalle parti costituite, **MADRE DEL DEBITORE** è la madre di **DEBITORE**, ma anche gli esiti dell'escussione del **TESTE** (omissis), la quale alla domanda se al momento dell'incendio, **DEBITORE** convivesse con la madre, ha risposto in modo preciso e puntuale che «sapevo che non abitava in (omissis), ma sapevo che abitava con i genitori a Levate» e che era a conoscenza della circostanza in quanto nel condominio di via circonvallazione est in (omissis) gestiva «alcune pratiche per cui ho avuto contezza diretta del fatto che non abitasse in (omissis)».

Né in senso contrario può valere quanto riferito dalla parte **MADRE DEL DEBITORE**, che ha reso affermazioni contrastanti e dunque non attendibili, dichiarando di avere buoni rapporti con il figlio, che abitava a (omissis) con la compagna, da un lato, ma di non sapere dove perché non era mai stata a casa loro, dall'altro lato; di sapere che il tetto dell'abitazione degli attori era bruciato e di esserne venuta a conoscenza recandosi a casa del figlio per fare le pulizie, ma di non sapere che il figlio dopo l'incendio era stato sentito dai carabinieri; di essere a conoscenza dei problemi economici dei figlio al punto di aiutarlo acquistando l'immobile, ma di non sapere che lo stesso fosse sottoposto a procedimento penale (circostanza quest'ultima allega dai convenuti nei rispettivi atti introduttivi).

Le predette allegazioni sono intrise da un'insuperabile contraddittorietà nella misura in cui tratteggiano un solido rapporto fra madre e figlio, dal quale però pretendono di inferire una non conoscenza da parte della madre di fatti di sicura rilevanza della vita del figlio.

Alla luce di quanto emerso è invece più che plausibile che, dati gli intensi rapporti fra madre e figlio, di cui risulta peraltro provata la convivenza, **MADRE DEL DEBITORE** abbia aiutato il figlio a sottrarre l'abitazione alla probabile azione esecutiva che gli attori avrebbero instaurato a tutela delle proprie ragioni creditorie.

In questo senso, depone altresì la circostanza che l'abitazione sia stata poi posta in vendita da MADRE DEL DEBITORE un mese dopo l'acquisto, come confermato dal teste (omissis) la quale ha dichiarato di aver visto «molte agenzie passare e persone che si soffermavano davanti alla casa del sig. **DEBITORE**. Avevo visto anche annunci su internet».

Queste contingenze costituiscono elementi di per sé idonei e sufficienti a rivelare l'intento fraudolento che ha mosso i convenuti perseguibile ai sensi dell'art. 2901 c.c. con la dichiarazione di inefficacia nei confronti di **CREDITORI** dell'atto di compravendita del 15.6.2020 a rogito notaio (omissis) n. rep. (omissis)/34070, trascritto presso gli Uffici della Conservatoria dei Registri Immobiliari di (omissis) il 16.6.2020.



Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., devono gravare sui convenuti contumaci e costituiti, in solido fra loro, e si liquidano avuto riguardo all'entità economica delle ragioni di credito alla cui tutela l'azione revocatoria era diretta (giudizi innanzi al Tribunale – valore indeterminabile), ai sensi dell'art. 5, comma primo, D.M. 55/2014 in complessivi euro 11.545,00, di cui euro 545,00 per anticipazioni (di cui euro 518,00 per contributo unificato e euro 27 per marca da bollo) in euro 11.000,00 per compensi in favore di **CREDITOR**, oltre rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a..

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di **CREDITORI** dell'atto di compravendita del 15.6.2020 a rogito notaio (omissis)n. rep. (omissis), trascritto presso gli Uffici della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bergamo il 16.6.2020;
- condanna **DEBITORE** e **MADRE DEL DEBITORE**, in solido fra loro, alla refusione delle spese processuali che si liquidano in euro 11.545,00 (di cui euro 545,00 per anticipazioni e euro 11.000,00 per compensi) in favore **CREDITORI**;
- ordina alla competente Agenzia del Territorio di annotare la presente sentenza.

Bergamo, 4 aprile 2023

Il giudice dott.ssa Angela Randazzo

